



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Il Direttore generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante *“Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri”*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”*;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”*;

Visto il decreto interministeriale MAE-MPI 7 gennaio 1999, n. 2508, recante adattamenti del regolamento nazionale per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, in relazione alla specificità delle istituzioni scolastiche italiane operanti all'estero;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visti i decreti interministeriali MAE-MIUR del 24 febbraio 2003 n. 2752 e 23 luglio 2009, n. 4716 sulle modalità relative al riconoscimento e al mantenimento della parità scolastica delle scuole italiane all'estero;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante *“Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”* e, in particolare, l'articolo 56;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante *“Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211 contenente Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 novembre 2024, n. 226 recante *“Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e delle attività assimilabili per i*

candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e dell'art. 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62" - Registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre 2024 con n. 2985;

Vista l'ordinanza 28 maggio 2025, n. 105, con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito fissa il calendario degli esami nelle scuole secondarie del I e del II grado di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164 recante *"Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026"*;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 1202/3408 del 18 novembre 2025 che disciplina, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 2025, n. 160, le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2025, n. 5112/50, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2025, reg. n. 3384, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie al Ministro plenipotenziario Silvia Limoncini a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 gennaio 2026, n. 13 concernente *"Esame di maturità: individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e delle quattro discipline oggetto del colloquio d'esame"*;

Visto il decreto direttoriale 23 febbraio 2026, n. 0321 a firma del Direttore generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie del MAECI, Min. plen. Silvia Limoncini, recante disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di maturità 2025/2026 nelle scuole italiane paritarie della Confederazione elvetica;

Viste le disposizioni emanate dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota 25 marzo 2026, n. 90455 *"Formazione delle commissioni dell'esame di maturità per l'a.s. 2025/2026"* e, in particolare, il punto 4.a.;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 26 marzo 2026, n. 54, che definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026 e, in particolare, l'articolo 33, comma 5;

Attesa la specificità del sistema della formazione italiana nel mondo;

Considerata la necessità di tenere conto del contesto internazionale e di quello locale dei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, sede d'esame, e di introdurre gli opportuni adattamenti nelle disposizioni organizzative relative allo svolgimento degli esami conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione;

Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

DECRETA

Articolo 1

Composizione delle commissioni per gli esami di maturità, calendari boreale e australe

1. In deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e a quanto previsto dall'ordinanza MIM 54/2026, articolo 12, commi 1 e 2 b) per le classi terminali della stessa scuola, anche collocate in plessi diversi, è nominato, di regola e salvo casi eccezionali, il medesimo presidente. Per esigenze di contenimento della spesa pubblica o per esigenze organizzative, un medesimo commissario esterno può essere impegnato anche in più di due commissioni/classi d'esame.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza MIM 54/2026, a ogni singola commissione/classe possono essere complessivamente associati più di trentacinque candidati, valutando caso per caso.
3. I commissari interni sono designati dai rispettivi consigli di classe con riferimento alle discipline individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 gennaio 2026, n. 13. Della designazione è data comunicazione all'Ufficio V della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie del MAECI e all'Ufficio consolare di riferimento.
4. Il consiglio di classe, nel designare i commissari interni, applica i seguenti criteri:
 - a) i commissari sono individuati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento;
 - b) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi anche superiore a due, in circostanze eccezionali debitamente motivate.
5. I presidenti di commissione e i commissari esterni sono nominati dall'Ufficio V della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie.
6. Se, per eccezionali, gravi e comprovati motivi, durante la sessione d'esame, uno o più commissari non può essere presente a scuola, il presidente di commissione può disporre la partecipazione ai lavori della commissione in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Per gli stessi motivi il Capo dell'Ufficio consolare può disporre la partecipazione del presidente di commissione ai lavori della commissione in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
7. Per i dirigenti scolastici e i docenti del contingente MAECI la partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di maturità rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento, segnalati all'Ufficio V della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie, per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare competente. Le inosservanze sono valutate anche sotto il profilo disciplinare.
8. In deroga a quanto stabilito dalla nota MIM 25 marzo 2026, n. 90455, punto 3.d.b.a, per eccezionali, gravi e comprovati motivi, i presidenti e i commissari esterni possono essere nominati anche in commissioni d'esame operanti presso scuole statali o paritarie all'estero dove abbiano già espletato l'incarico per due o più volte consecutive, nei due (o più) anni precedenti.

Articolo 2

Casi particolari inerenti alla composizione delle commissioni per gli esami di maturità

Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi con gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari sono nominati in modo che ciascuno degli stessi sia correlato ai diversi indirizzi o ai diversi gruppi di studenti. Se non è possibile assicurare tale correlazione, sono nominati più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati.

Articolo 3

Articolazione dei calendari d'esame

1. I calendari d'esame delle scuole statali e paritarie all'estero vengono proposti dalle scuole sede d'esame e inviati, per il tramite delle Ambasciate e degli Uffici consolari di riferimento, all'Ufficio V della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie, che li approva prima di effettuare le nomine a presidente e a commissario esterno e comunque prima dell'insediamento delle commissioni.
2. Nell'approvare i calendari d'esame, l'Ufficio V della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie tiene conto delle festività religiose o laiche segnalate dalle Sedi all'estero.
3. In relazione alle esigenze di contenimento della spesa per le missioni o per i viaggi di servizio dei componenti esterni della commissione e in deroga a quanto previsto dall'ordinanza MIM 54/2026, articolo 21, comma 3, l'intervallo temporale tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'avvio dei colloqui può essere inferiore a due giorni e comunque almeno pari a ventiquattro ore (vanno esclusi dal computo il giorno di riposo settimanale e i giorni festivi intermedi, previsti dai calendari locali).
4. In deroga a quanto previsto dall'ordinanza MIM 54/2026, articolo 15, comma 3, il numero massimo di candidati previsto per ogni giornata di colloqui può essere superiore a cinque, sia per esigenze organizzative che per ragioni di contenimento della spesa pubblica.
5. Di regola e salvo casi particolari, segnalati dalle scuole e approvati dall'Ufficio V della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie, e in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza MIM 54/2026, articolo 15, comma 1, la riunione preliminare agli esami di maturità si svolgerà il giorno 17 giugno, anziché il 16 giugno 2026.
6. Se, per motivi eccezionali legati al contesto locale, alla situazione geopolitica o a eventuali situazioni epidemiologiche, durante la sessione d'esame, uno o più studenti non può essere presente a scuola, il presidente di commissione può disporre la partecipazione al colloquio, acquisita la motivata richiesta dell'interessato, in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
7. Il calendario delle prove d'esame delle scuole che operano in emisfero australe è definito dall'Ufficio V della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie e comunicato tempestivamente al Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 4

Candidati esterni ed esami di idoneità e integrativi

1. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento degli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

2. Gli esami preliminari, di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi di istruzione, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado, sono svolti in presenza, salvo quanto previsto al successivo articolo 5 del presente decreto.

Articolo 5

Esami conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione presso Sedi estere, in modalità a distanza e in abbinamento con altre scuole italiane all'estero o altre scuole italiane in territorio metropolitano

1. Per eccezionali, gravi e comprovati motivi, l'Ufficio V della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie può autorizzare lo svolgimento degli esami conclusivi del primo o del secondo ciclo di istruzione da parte del presidente di commissione e/o dei commissari in modalità telematica, specificando nella nomina la partecipazione da remoto. Analogamente, ove non sia possibile nemmeno la partecipazione da remoto, l'Ufficio V della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie potrà, in deroga a quanto stabilito dalla nota MIM 25 marzo 2026, n. 90455, punto 3.d.b.a, nominare in qualità di presidenti o di commissari esterni, docenti del contingente MAECI in servizio nella scuola che non insegnino nella classe terminale di riferimento (anche ove già impegnati in qualità di commissario interno in altra sottocommissione, fatta salva la corretta e ordinata sequenza dei lavori), oppure una commissione costituita da soli componenti interni.

2. Per gli stessi motivi di cui al precedente comma 1, i candidati esterni residenti o domiciliati temporaneamente all'estero, impossibilitati ad accedere a sedi di scuole italiane statali o paritarie presenti nel Paese o territorio di residenza o ad allontanarsi dal medesimo Paese o territorio, possono essere autorizzati a sostenere l'esame preliminare e le prove dell'esame conclusivo di primo o secondo ciclo di istruzione nella sede dell'Ufficio consolare competente per territorio. Le prove si svolgono con modalità telematica, in abbinamento con una scuola italiana situata all'estero o nel territorio nazionale, individuata in base allo specifico indirizzo di studio secondo le procedure previste dalla normativa in vigore.

3. Nel caso in cui i candidati ammessi all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione in uno o più indirizzi di studio di una scuola italiana all'estero, statale o paritaria, risultino in numero inferiore a cinque, lo svolgimento degli esami da parte del presidente di commissione e/o dei commissari esterni potrà avvenire in modalità telematica, per ragioni di contenimento della spesa pubblica. La partecipazione da remoto viene specificata nella nomina.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di abbinamento tra classi/commissioni appartenenti a istituzioni scolastiche differenti.

4. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 è concessa, caso per caso, dalla Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie, che, sentito l'Ufficio consolare, dirama le necessarie indicazioni organizzative e indica le occorrenti misure da adottare per il corretto svolgimento dell'esame, dopo attenta valutazione di ogni specifica situazione.

Articolo 6

Criteri per il riconoscimento delle attività di formazione scuola-lavoro e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni delle scuole italiane all'estero

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) iii dell'ordinanza MIM 54/2026 relativamente allo svolgimento delle attività di formazione scuola-lavoro nei diversi indirizzi di studio - attesa la specificità dell'organizzazione didattica, dei contesti in cui operano e delle normative ivi in vigore per ciò

che attiene in particolare alla disciplina del lavoro - le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, possono riconoscere la validità delle attività di formazione scuola-lavoro svolte dai candidati interni, ai fini dell'ammissione agli esami di maturità, anche qualora non corrispondenti al monte ore previsto dal percorso di studi per il quale i medesimi sostengono l'esame. Per le stesse ragioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 12 novembre 2024, n. 226, anche i candidati interni possono svolgere, in alternativa alle attività di formazione scuola-lavoro, attività assimilabili a queste ultime.

2. Le attività assimilabili di cui al precedente comma 1 possono consistere in esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e in attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato. Possono altresì consistere in laboratori, progetti di ricerca, partecipazione a eventi culturali e formativi, con l'obiettivo di sviluppare competenze tecnico-professionali e trasversali, fra cui il *problem solving*, il lavoro di squadra, la comunicazione efficace e l'orientamento professionale.

3. Analogamente, le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, possono - in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 12 novembre 2024, n. 226 e dall'articolo 4, comma 3 dell'ordinanza MIM 54/2026 - riconoscere la validità delle attività assimilabili alle attività di formazione scuola-lavoro (così come richiamate al precedente comma 2) svolte dai candidati esterni, ai fini dell'ammissione agli esami di maturità, anche qualora non corrispondenti ai tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale i medesimi intendono sostenere l'esame, in considerazione della specificità dei contesti geopolitici e delle normative vigenti, per ciò che attiene in particolare alla disciplina del lavoro, nei Paesi di provenienza dei candidati stessi.

Articolo 7

Rinvio

Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 26 marzo 2026, n. 54.

**Firmato – Il Direttore generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,**

Min. plen. Silvia Limoncini